

SENTENZA DELLA CORTE  
DEL 27 NOVEMBRE 1973 <sup>1</sup>

**Magdalena Vandeweghe ed altri  
contro Berufsgenossenschaft für die chemische Industrie  
(domanda di pronunzia pregiudiziale  
proposta dal Landessozialgericht Baden-Württemberg)**

Causa 130-73

M a s s i m e

1. *Domanda di pronunzia pregiudiziale — Competenza della Corte — Limiti*  
(Trattato CEE, art. 177)
2. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assegno in caso di morte — «Pensioni o rendite» — Nozioni distinte*  
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 1)
3. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Vedova — Nuovo matrimonio — Indennità — Nozione — Assimilazione alle pensioni e alle rendite*  
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 1)

1. A norma dell'art. 177 del trattato CEE, la Corte è incompetente a pronunciarsi sull'interpretazione di norme di diritto internazionale che vincolano gli Stati membri, ma esulano dalla sfera del diritto comunitario.
2. L'assegno in caso di morte non rientra nella nozione di «pensione o rendita».
3. L'indennità spettante alla vedova in caso di nuovo matrimonio deve considerarsi sostitutiva della pensione di reversibilità e va quindi assimilata alle pensioni e alle rendite.

Nel procedimento 130-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Landessozialgericht del Baden-Württemberg, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

1. MAGDALENA VANDEWEGHE,

2. SOLANGE VERHELLE, entrambe domiciliate in Ingelmunster, Belgio,

<sup>1</sup> — Lingua processuale: il tedesco.

3. MINISTERO DELLA PUBBLICA SANITÀ E DELLA FAMIGLIA, Bruxelles,

e

BERUFGENOSSENSCHAFT FÜR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE, Heidelberg, (associazione di categoria dell'industria chimica)

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 del terzo accordo complementare alla convenzione generale di previdenza sociale tra il Regno del Belgio e la Repubblica federale tedesca del 7 dicembre 1957,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen (relatore), presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,  
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### In fatto

Gli antefatti, le conclusioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state riassunte nel rapporto di udienza come segue:

#### I — Gli antefatti e il procedimento

1. L'attrice n. 1 è la vedova, l'attrice n. 2 è la figlia del signor Julien Verhelle, cittadino belga, deceduto il 24 aprile 1945 in Germania durante una incursio-

ne aerea. La convenuta nel processo di merito ha ammesso che il decesso del sig. Verhelle si deve considerare incidente sul lavoro e nel marzo 1968 ha concesso all'attrice n. 1 una pensione limitata al periodo 24 aprile 1945 — giugno 1946 compreso, in quanto la vedova si era risposata il 5 giugno 1946. L'attrice n. 2 ha riscosso una pensione come orfana dal 24 aprile 1945 fino a tutto maggio 1952 in quanto l'8 maggio 1952 aveva compiuto i 18 anni.

Le attrici inoltre rivendicavano dinanzi all'associazione di categoria convenuta il

versamento dell'indennità di decesso (Sterbegeld, vedi § 589, primo comma del punto 1 del «Reichsversicherungsordnung») nonché dell'indennità spettante alla vedova in caso di nuove nozze (Witwenabfindung, vedasi § 615, primo comma del «Reichsversicherungsordnung»).

La convenuta respingeva queste richieste in quanto tali prestazioni non erano menzionate nel terzo accordo complementare alla convenzione generale in materia di previdenza sociale stipulata tra la Germania e il Belgio il 7 dicembre 1957, accordo relativo al versamento di pensioni e di rendite spettanti per il periodo antecedente all'entrata in vigore della convenzione.

Le parti intendono far stabilire dal giudice se l'art. 2 del terzo accordo complementare contempli tali spettanze, in quanto detta disposizione disciplina soltanto gli arretrati di «Renten oder Rententeile» (in francese: «prestations ou fractions de prestations»). Nella sentenza 5 maggio 1970, il Sozialgericht di Mannheim ha sancito che la nozione di «Renten oder Rententeile» non comprende l'indennità di morte e l'indennità spettante alla vedova in caso di nuove nozze.

In sede di appello, il Landessozialgericht del Baden-Württemberg ha sospeso il procedimento ed ha chiesto alla Corte di giustizia, conformemente all'art. 177 del trattato CEE, di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

«Se fra i diritti contemplati dall'art. 2 dell'accordo complementare n. 3 alla convenzione generale in materia di previdenza sociale, conclusa il 7 dicembre 1957 fra la Repubblica federale di Germania e il Regno del Belgio (pagamento delle pensioni e delle rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione), siano comprese l'indennità per il caso di morte e l'indennità una tantum per la vedova che contragga nuovo matrimonio».

Nella motivazione del provvedimento di rinvio, il Landessozialgericht dichiara di aver deferito alla Corte la questione pre-

giudiziale, in quanto ritiene che l'atteggiamento assunto dal Sozialgericht e dalle convenute implichi che vengano chiariti i seguenti punti:

1. Che cosa debba intendersi per «Rententeilen», giacché la nozione non è chiara. Se tale nozione vada intesa nel senso di rendita o pensione parziale, cioè corrisposta per un certo periodo, oppure se detta nozione vada intesa in senso più ampio.
  2. Nella versione francese del terzo accordo complementare ricorre l'espressione «prestation ou fraction de prestation». Il vocabolo «prestation» dovrebbe essere tradotto con «Leistung». La portata della nozione di «prestation», tuttavia, non dovrebbe essere limitata alle sole pensioni e alle sole rendite e, in caso di dubbio, dovrebbero venire incluse anche l'indennità di decesso e l'indennità corrisposta alla vedova in caso di nuovo matrimonio.
  3. Infine risulta che i regolamenti CEE nn. 3 e 1408/71 adottati nel frattempo, forniscono una definizione uniforme delle nozioni di «prestation» e di «rente ou de pension» («Leistung» e «Rente»). Questo elemento potrebbe corroborare l'ipotesi che il diritto comunitario non fa differenza tra le nozioni di rendita o pensione e di prestazione e la nozione di pensione o rendita — prescindendo dai termini usati in tedesco — deve contemplare tutte le prestazioni che scaturiscono dalla disciplina previdenziale.
2. L'ordinanza del Landessozialgericht è stata registrata in cancelleria il 30 aprile 1973.
- Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, il 18 luglio 1973 sono state presentate osservazioni scritte da parte della Commissione delle Comunità europee rappresentata dal sig. P. Karpenstein, in qualità di agente.
- La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso

di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

## II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

La Commissione ricorda che il trattato CEE non conferisce alla Corte alcuna competenza ad interpretare le convenzioni bilaterali, mentre invece il Landessozialgericht a norma dell'art. 177 del trattato chiede esattamente un'interpretazione in questo senso. Intesa come domanda d'interpretazione dell'art. 2 del terzo accordo complementare, la domanda sarebbe quindi irricevibile.

Tuttavia, la Commissione ricorda altresì che, nella motivazione del provvedimento di rinvio, il giudice a quo ha affermato la necessità di chiarire pure il senso delle nozioni analoghe di prestazione e di rendita o pensione che compaiono nei regolamenti CEE nn. 3 e 1408/71. La Commissione non avrebbe alcuna obiezione fondamentale nel caso in cui questo rilievo del giudice proponente fosse inteso come questione deferita in subordine alla Corte e mirante a far stabilire se le nozioni similari di prestazione e di rendita o pensione che ricorrono nei regolamenti nn. 3 e 1408/71 comprendano anche spettanze come quelle costituenti l'oggetto della controversia di merito.

La Commissione osserva che uno dei motivi per interpretare in questo senso l'ordinanza di rinvio sarebbe il tenore del n. 1 delle osservazioni generali dell'allegato II del regolamento n. 1408/71, che recita: «Ove le disposizioni menzionate nel presente allegato prevedano riferimenti ad altre disposizioni di convenzioni, detti riferimenti sono sostituiti dai riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento, sempreché le disposizioni di convenzioni in questione non siano menzionate nel presente allegato». Tale disposizione, tra l'altro, implica che le definizioni fornite dall'art. 1, punto 12 (prestazione, pensione o rendita) della convenzione generale stipulata tra la Germania e il Belgio, che non è ri-

chiamata dall'allegato II ed alle quali fa rinvio l'articolo primo del terzo accordo complementare, che è menzionato all'allegato II, devono ormai venire intese non solo nel senso della convenzione bilaterale, ma conformemente alle disposizioni del diritto comunitario.

La Commissione quindi esprime il proprio punto di vista sul modo di intendere le nozioni di prestazione e di rendita o pensione sotto il profilo del diritto comunitario.

La Commissione ricorda che le nozioni di prestazione e di rendita o pensione, nei loro tratti essenziali, sono definite nello stesso modo dai regolamenti CEE nn. 3 e 1408/71.

Ricalcando quasi integralmente l'art. 1° s) del regolamento n. 3, l'art. 1° t) del regolamento n. 1408/71 recita:

«i termini prestazioni, pensioni e rendite designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborsi di contributi».

La Commissione sottolinea che, dalle disposizioni summenzionate, si desume che il diritto comunitario intende la nozione di rendita o pensione in senso lato, includendovi particolarmente anche le prestazioni pecuniarie che possono sostituirsi ad una pensione od a una rendita.

L'indennità forfettaria che si corrisponde alla vedova in caso di nuovo matrimonio rappresenta una di queste prestazioni pecuniarie; quindi, sotto il profilo del diritto comunitario, detta indennità rientra indiscutibilmente nella nozione di pensione o rendita.

La Commissione afferma inoltre che il tenore delle disposizioni comprende sia l'ipotesi in cui le prestazioni pecuniarie vengono a sostituirsi alle spettanze di pensione o di rendita, sia l'ipotesi in cui le prestazioni pecuniarie vengono accordate per pensioni o rendite estinte.

A giudizio della Commissione il risultato è diverso per quanto riguarda l'indennità di decesso. Sia nel regolamento n. 3 (art. 1 t) che nel regolamento n. 1408/71 (art. 1, v), tale indennità, già in sede di definizione, è nettamente separata dalle pensioni o rendite. Si tratta nella fattispecie di versamenti *una tantum* in caso di morte, vale a dire di una prestazione a carattere non periodico. Dalle disposizioni degli artt. 32 del regolamento n. 3 e 64/66 del regolamento 1408/71, risulta inoltre che il diritto comunitario contempla discipline diverse per i vari tipi di pensione o rendite e per le prestazioni *una tantum*, come l'indennità di decesso.

Quindi il diritto comunitario non autorizza a includere nella nozione di pensioni o rendite o frazioni di pensioni o di rendita un versamento *una tantum* in caso di morte, come l'indennità di decesso.

Preso atto del rapporto di udienza riportato nelle pagine precedenti, si è iniziata la fase orale.

La Commissione ha presentato le proprie osservazioni all'udienza del 24 ottobre 1973.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 novembre 1973.

## In diritto

- 1 Con ordinanza 26 aprile 1973, registrata in cancelleria il 30 aprile 1973, il Landessozialgericht del Baden-Württemberg ha adito la Corte in via pregiudiziale chiedendo l'interpretazione dell'art. 2 del terzo accordo complementare della convenzione generale in materia previdenziale del 7 dicembre 1957, stipulata tra il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania.

### Sulla competenza della Corte

- 2 In virtù dell'art. 177 del trattato, la Corte è incompetente a pronunciarsi in materia di interpretazione di norme di diritto internazionale che vincolano gli Stati membri, ma esulano dalla sfera del diritto comunitario.

La Corte è quindi incompetente a pronunciarsi su questioni interpretative inerenti l'art. 2 del terzo accordo complementare tra Belgio e Germania, questioni derivanti dal fatto che in francese ed in olandese si usano le espressioni «*prestations au fractions de prestations*» e «*uitkeringen of gedeelten van uitkeringen*» come corrispondenti al tedesco «*Renten oder Rententeile*», mentre quest'ultima espressione è stata tradotta nell'accordo con «*pensions et rentes*» e «*pensioenen en renten*».

- 3 Dal provvedimento di rinvio si desume tuttavia che il Landessozialgericht ritiene che il senso della terminologia corrispondente usata nella disciplina comunitaria in materia previdenziale a favore dei lavoratori potrebbe avere ripercussioni sull'interpretazione dell'accordo. Questa ipotesi è tanto più plausibile in quanto l'allegato II del regolamento n. 1408/71 del 14 giugno 1971 stabilisce che l'accordo complementare rimane in vigore e non viene sostituito dalle disposizioni del regolamento ed i riferimenti ad altre disposizioni di convenzioni non menzionate all'allegato II, come la convenzione generale in materia previdenziale belgo-tedesca del 7 dicembre 1957, vengano sostituite da riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento. Le definizioni contenute nell'art. 1, n. 12 («prestation», «pension» e «rente») della convenzione generale, cui fa rinvio l'art. 1 del terzo accordo complementare, sono perciò sostituite dalle corrispondenti disposizioni del regolamento.

Questa situazione presenta analogia con quella che, nel sistema istituito dal regolamento n. 3 del 25 settembre 1958, scaturiva dall'allegato D.

- 4 Poiché la questione deferita si può intendere come domanda d'interpretazione delle disposizioni comunitarie, la Corte è competente a statuire.

### Nel merito

- 5 Si chiede anzitutto se l'espressione «rente ou pension» comprenda anche l'indennità di decesso contemplata dall'art. 589, 1° comma, n. 1, della Reichsversicherungsordnung tedesca.
- 6 L'art. 1 del regolamento n. 1408/71 fa una netta distinzione tra «assegno in caso di morte» da un lato e «prestazioni», «pensioni» e «rendite» dall'altro. L'art. 1, lettera v) specifica che il termine «assegni in caso di morte» «designa ogni somma versata una tantum» «in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale» che possano sostituire le pensioni o le rendite. Dal titolo III, capitolo 5, intitolato «assegni in caso di morte» risulta inoltre che tali assegni sono soggetti ad una disciplina diversa da quella prevista per le pensioni e per le rendite.

- 7 Si deve quindi ritenere che l'assegno in caso di morte non rientra nei termini «rendita o pensione».
- 8 Si chiede inoltre se l'indennità forfettaria spettante alla vedova in caso di nuovo matrimonio, indennità contemplata dall'art. 615 della Reichsversicherungsordnung, rientri nel termine «rendita o pensione».

L'art. 1, lettera t), del regolamento n. 1408/71 precisa che «i termini prestazioni, pensioni e rendite designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite . . . nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite . . .». Si tratta perciò di stabilire se l'indennità spettante alla vedova in caso di nuovo matrimonio sia una prestazione di capitale sostituita ad una pensione o rendita.

A questo proposito è opportuno tener conto del fatto che l'indennità ha come scopo ed oggetto anzitutto quello di non indurre le vedove ad astenersi da un nuovo matrimonio per timore di perdere il diritto alla pensione di reversibilità, d'altro canto, l'indennità ha pure la funzione di alleviare gli obblighi dell'ente debitore, che esegue un versamento una tantum, preferibile ad un versamento rateale che può anche protrarsi per vario tempo.

- 9 Tale indennità deve considerarsi sostitutiva della pensione di reversibilità e va quindi assimilata alle rendite ed alle pensioni.

### Sulle spese

- 10 Le spese incontrate dalla Commissione che ha presentato le sue osservazioni non danno diritto a rifusione; nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,  
sentita la relazione del giudice relatore,  
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee,  
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,  
 visto il regolamento del Consiglio n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie l'allegato D,  
 visto il regolamento del Consiglio n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in ispecie l'art. 1, lettere t) e v), il titolo III, capitolo 5 e l'allegato II,  
 visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 20,  
 visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

statuendo sulla questione sottoposta dal Landessozialgericht del Baden-Württemberg, con ordinanza 26 aprile 1973, afferma per diritto:

**Le disposizioni del regolamento n. 1408/71 vanno interpretate nel senso che i termini «rendite» e «pensioni» comprendono l'indennità forfettaria spettante alla vedova in caso di nuovo matrimonio, ma non l'assegno in caso di morte.**

	Lecourt	Donner	Sørensen
Monaco	Mertens de Wilmars	Pescatore	Ó Dálaigh

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 novembre 1973.

Il cancelliere  
 A. Van Houtte

Il presidente  
 R. Lecourt